

GL 9HQHUGu JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Appalti, contro i rincari spunta la clausola di compensazione alla francese (G.Santilli)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Bonus e cessione senza visti: edilizia libera da definire (S.Fossati/G.Latour)</i>	5
33	Italia Oggi	21/01/2022	<i>Ricostruzioni, modello unico (A.Mascolini)</i>	7
37	Italia Oggi	21/01/2022	<i>Riforma appalti, senato allerta su oneri Pa</i>	8
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Energia, taglia oneri per 1,1 milioni di Pmi. Vertice Draghi-Bonomi (C.Dominelli)</i>	9
Rubrica UE				
36	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Tirocini professionali senza discriminazioni tra i cittadini dell'Unione (M.Castellaneta)</i>	12
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>L'addio all'Irap non cancella saldo a giugno e dichiarazione (A.Caputo)</i>	13
34	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Spese professionali congrue in base ai decreti "parametri" (L.Rollino)</i>	15
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Cdp: da 30 a 50 miliardi gli investimenti comunali (G.Santilli)</i>	16
35	Italia Oggi	21/01/2022	<i>Messa in sicurezza, contributi a tutti gli enti fino al tetto massimo (M.Barbero)</i>	19
Rubrica Pubblica Amministrazione				
15	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Consip sbarca nei lavori pubblici. Mercato da 52 miliardi (S.Mo.)</i>	20

MATERIE PRIME

Appalti, contro i rincari spunta la clausola di compensazione alla francese

Giorgio Santilli — a pag. 4

Appalti, contro i rincari spunta la compensazione alla francese

Di Ristori. Governo al lavoro, l'ipotesi di adeguamento prezzi sui Sal adottato anche dalla Banca mondiale
Le proteste Ance per i bandi sottocosto fino al 20%: prezzari da aggiornare o rischio paralisi per il Pnrr


Giorgio Santilli

ROMA

Riesplode la questione dell'aumento dei prezzi delle materie prime nei cantieri degli appalti pubblici. E il governo stavolta sembra intenzionato a intervenire - con una norma da inserire nel decreto legge ristori che va oggi all'esame del Consiglio dei ministri - ascoltando le lamentele dell'associazione nazionale dei costruttori che considera la norma emergenziale varata sei mesi fa per il 2021 del tutto insufficiente a coprire gli aumenti e troppo farraginosa nella procedura di applicazione.

La novità, che avrebbe convinto il governo a varare un meccanismo più strutturato e al tempo stesso più facile da applicare, è l'acuirsi del problema dei rincari in vista dell'avvio delle opere del Pnrr. Come evidenziato dal Sole 24 Ore del 18 gennaio, ora è esploso il tema dei bandi di gara sottocosto. Una situazione perversa in cui - a causa del mancato adeguamento dei prezzari - l'iter di affidamento dell'opera parte già con un valore a base d'asta che l'Ance stima mediamente più basso rispetto ai costi reali del 12% e che in molti casi, soprattutto relativi a grandi opere ferroviarie, tocca punte del 20 per cento.

Se già nel momento di avvio del percorso di gara e di definizione del prezzo - prima di vedere gli esiti della gara, prima di firmare il contratto di appalto, prima di conoscere il proget-



IMAGOECONOMICA

to definitivo, prima di avviare il cantiere - il costo dei materiali è già largamente sottostimato rispetto a quello reale, l'opera, anziché partire, è destinata a bloccarsi immediatamente. Senza parlare della difficoltà per l'impresa di presentare un'offerta con un prezzo credibile scommettendo al buio sulle variazioni dei prezzi.

L'argomento ha trovato ascolto al ministero delle Infrastrutture ed è cominciato il solito confronto, soprattutto con il Mef, per la messa a punto di una norma condivisa.

L'altra novità di queste ore è che, proprio per superare queste difficoltà, sulla scena ha fatto irruzione una proposta dell'Ance di impostazione totalmente innovativa. È, in sostanza,

Appalti pubblici.

Si riapre la questione dell'aumento dei prezzi delle materie prime nei cantieri

un meccanismo stabile di revisione prezzi da inserire nel codice degli appalti, che prevederebbe un adeguamento continuo dei costi iniziali, applicando un coefficiente dato dal rapporto tra l'indice Istat relativo al mese di maturazione del Sal e il medesimo indice relativo al mese di presentazione dell'offerta.

È, in sostanza, il modello di revisione prezzi applicato con soddisfazione di tutte le parti in Francia ma anche agli appalti della Banca mondiale.

Nel sistema francese questo meccanismo ha permesso di adeguare i prezzi dei contratti del 24% per le strutture e opere di ingegneria in acciaio, del 14% per le manutenzioni stradali e del 9% per le fondazioni e opere geotecniche.

Un meccanismo oggettivo e flessibile, applicato lungo tutto l'arco di realizzazione dell'opera, consentirebbe di compensare i costi quando salgono, ma anche di ridurli quando, viceversa, scendono.

Si ridurrebbero così i rischi di vedere una falsa partenza delle opere del Pnrr e si ridurrebbe la tensione intorno al problema dell'adeguamento dei prezzari. Tema su cui continua per altro la battaglia dell'Ance, con qualche risultato significativo atteso a breve dopo l'invito rivolto dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, alle principali stazioni appaltanti di adeguare i costi che formano il prezzo a base d'asta.

Il meccanismo prevede a ogni Sal coefficienti di adeguamento dei costi rispetto al livello relativo al momento dell'offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona

1

LA PROPOSTA DELL'ANCE

Meccanismo di revisione

Una novità di queste ore emersa per superare le difficoltà delle imprese a causa dei rincari delle materie prima è una proposta dell'Ance di impostazione totalmente innovativa.

È, in sostanza, un meccanismo stabile di revisione prezzi da inserire nel codice degli appalti

2

IL FUNZIONAMENTO

Il coefficiente

La proposta dei costruttori prevederebbe un adeguamento continuo dei costi iniziali, applicando un coefficiente dato dal rapporto tra l'indice Istat relativo al mese di maturazione del Sal e il medesimo indice relativo al mese di presentazione dell'offerta

3

IL RIFERIMENTO

Il modello francese

La proposta dell'Ance si basa sul modello di revisione prezzi applicato in Francia e agli appalti della Banca mondiale. Il meccanismo ha permesso di adeguare i prezzi dei contratti del 24% per le strutture e opere di ingegneria in acciaio, del 14% per le manutenzioni stradali e del 9% per le fondazioni e opere geotecniche

4

GLI EFFETTI

Meno rischi per il Pnrr


Il meccanismo oggettivo e flessibile consentirebbe di compensare i costi quando salgono, ma anche di ridurli quando, viceversa, scendono. Si ridurrebbero così i rischi di vedere una falsa partenza delle opere del Pnrr e si ridurrebbe la tensione intorno al problema dell'adeguamento dei prezzi



Fisco e immobili
Bonus e cessione
senza visti:
edilizia libera
da definire

Fossati e Latour — a pag. 34

Cessione bonus senza visti, edilizia libera da circoscrivere



Glossari e decreti. I rimandi della legge di Bilancio all'autonomia normativa di Enti locali e Regioni rischiano di creare incertezze e futuri contenziosi

Saverio Fossati
Giuseppe Latour

Un perimetro molto difficile da definire. Se, a livello teorico, l'esclusione di visti e asseverazioni per la cessione dei bonus relativi a interventi in regime di edilizia libera sembrava dare una direzione chiara ai contribuenti, la pratica si sta dimostrando parecchio diversa. E la definizione del concetto di edilizia libera risulta, quindi, particolarmente sfuggente.

Stesso discorso per l'ambito temporale di applicazione delle nuove deroghe (si veda l'altro articolo in pagina), che riguarda anche il limite di 10mila euro: bisognerà indicare in modo chiaro come si individua il momento a partire dal quale i lavori ricadono nel nuovo regime semplificato.

Tutti problemi che l'Agenzia af-

fronterà nei prossimi giorni, con l'obiettivo di sbloccare nel suo applicativo per la cessione dei crediti le semplificazioni previste dall'ultima manovra per gli interventi in edilizia libera e sotto i 10mila euro: a oggi, restano ancora sulla carta.

La legge di Bilancio 2022 prevede che non vi sia l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni «per le opere, già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del Testo Unico edilizia (Dpr 380 del 2002), del Dm 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale».

Dentro questa definizione, però, si nasconde un universo di possibilità. Oltre alle elencazioni del glossario edilizia libera e del Testo unico edilizia, infatti, la manovra richiama la normativa

regionale. Inoltre, all'interno del Testo unico edilizia, c'è un ulteriore riferimento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. In teoria, allora, le Entrate dovrebbero verificare tutte queste possibili strade alternative che portano all'edilizia libera.

Sono queste, probabilmente, le ragioni oggettive delle difficoltà che potrebbe incontrare l'Agenzia: un'elencazione del tutto esaustiva è praticamente impossibile, forse la soluzione sarebbe da trovare in una formula generica, come un riferimento normativo, e consentire l'allegazione di un'autocertificazione con la descrizione dell'intervento.

È, quindi, di fondamentale importanza chiarire se il riferimento alle opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all'articolo 121 del Dl 34/2020 sia solo all'elenco dell'articolo 6 lettere da a) a e-quinquies del Tu Edilizia, dal momento che quell'articolo

contiene comunque un rinvio alla verifica delle normative dei vari Comuni italiani. Stesso discorso per il riferimento al Decreto Mit del 2 marzo 2018: anche se qui l'elencazione non esaustiva è contenuta nella tabella allegata, che a sua volta contiene lo stesso rinvio alle norme comunali e di settore.

«Considerata l'esigenza di un'applicazione uniforme delle norme fiscali su tutto il territorio nazionale - spiegano Daniela Rubeo e Antonio Picicocchi di Deloitte -, si ritiene che la corretta in-

terpretazione dell'articolo 121 preveda che il richiamo all'articolo 6 del Tu Edilizia e di conseguenza anche quello al glossario sia da intendere proprio nel senso di riferirsi alle sue uniformi indicazioni, senza considerare eventuali prescrizioni comunali o di settore».

In sostanza, in base a questa interpretazione, siamo in presenza di un doppio binario: se un Comune prevede un titolo abilitativo, anche in caso di opere classificate in edilizia libera, il titolo abilitativo dovrà essere richiesto ed ottenuto prima di iniziare

i lavori. Ma ai soli fini degli adempimenti per cessione del credito o sconto in fattura, se quell'intervento è classificato in edilizia libera dall'elencazione di cui all'articolo 6 del Tu Edilizia e al glossario, allora, l'opzione potrà esercitarsi senza asseverazione di congruità e senza visto di conformità, anche se lo specifico Comune dovesse aver previsto un titolo abilitativo. Ma una conferma da parte delle Entrate in questo senso sembra quanto mai opportuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



POST-SISMA/La delega al governo per un Codice ad hoc. Deroghe alle norme sugli appalti

Ricostruzioni, modello unico

Interventi sulle abitazioni ma anche sul tessuto economico

DI ANDREA MASCOLINI

Un modello unico per le ricostruzioni post-sisma; riorganizzazione di funzioni e competenze con una governance multilivello; istituito lo "stato di ricostruzione", l'ufficio speciale per la ricostruzione e le conferenze di servizi speciali; confermate le deroghe al codice appalti. Sono questi alcuni dei punti in cui si articola il disegno di legge delega al Governo (che potrebbe andare già oggi all'esame del consiglio dei ministri) per l'adozione di un "Codice della ricostruzione" che dovrà vedere la luce nei 18 mesi successivi all'approvazione della delega. Un'operazione non semplice ma molto utile per rimettere ordine in una materia molto variegata e dai diversi livelli di produzione normativa. L'obiettivo è quindi quello di attuare un coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle di protezione civile nei territori colpiti da eventi sismici, che tenga conto delle particolarità dei territori stessi, così da potere uniformare a livello pianificatorio e organizzativo le diverse ricostruzioni. Il nuovo modello dovrà prevedere l'attribuzione delle funzioni tra le diverse Amministrazioni coin-

volte, Stato, regioni, province autonome ed enti locali, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa, nonché differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri. L'organizzazione dei processi di ricostruzione dovrà essere attuata attraverso una governance multilivello che operi a livello centrale, regionale e locale. In via generale si ribadisce che gli interventi di ricostruzione devono essere volti all'adeguamento o miglioramento sismico degli immobili e delle infrastrutture danneggiate, alla messa in sicurezza dei territori tramite interventi di mitigazione del rischio, e devono favorire la ripresa dal punto di vista economico, sociale e culturale dei territori colpiti. I processi di ricostruzione dovranno riguardare non solo il patrimonio abitativo pubblico e privato, ma anche lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici. Ribadita la possibilità di nominare Commissari straordinari se gli eventi sismici colpiscono territori anche di regioni diverse e il processo di ricostruzione risulti complesso; in questo caso il codice dovrà definire i criteri e i presupposti per la nomina dei medesimi Commissari. Importan-



Un momento della fiaccolata svoltasi ad un anno dal sisma del 2016 per ricordare le vittime di Arquata del Tronto

te è l'introduzione di uno "stato di ricostruzione di rilievo nazionale", durante il quale può essere attribuita al Capo della struttura di missione o ai Commissari straordinari, se nominati, il potere di ordinanza che potrà esplicarsi anche in deroga al codice dei contratti pubblici, in osservanza però ai principi generali e UE. È previsto anche che debbano essere coordinate le attività di competenza del Dipartimento della Protezione Civile e della Struttura di missione. Per ogni "stato di ricostruzione" si prevede che sia istituita

una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, o del commissario straordinario interessato. Alla Cabina in parola partecipano il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i Presidenti delle regioni interessate, nonché un rappresentante dei comuni per ciascuna delle predette regioni, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Nello stato di ricostruzione dovranno essere disciplinati i termini e le procedure della cessazione e il conseguente passaggio al regime ordinario, prevedendo la definizione delle attività che, all'esito della cessazione dello stato di ricostruzione, si posso-

no espletare in regime ordinario e la possibilità, per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi, di mantenere le contabilità speciali. Prevista anche l'istituzione, presso ogni regione interessata dal processo di ricostruzione, di un apposito ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione" e di conferenze di servizi speciali o permanenti. Dovranno essere previste anche modalità per effettuare i controlli e i poteri sostitutivi ed eventualmente sanzionatori in capo alla struttura della Presidenza del Consiglio. Al legislatore delegato si affida anche il compito di promuovere un programma di studi e indagini idro-geologiche e sui dissesti e fenomeni franosi così da avere informazioni per un'adeguata ed effettiva gestione del territorio. Infine un criterio è dedicato alle misure e agli strumenti che possono favorire il coinvolgimento di risorse economiche di provenienza privata, forme di microcredito agevolato e di finanza etica o altra modellistica di carattere innovativo.

Supplemento a cura
 di Francesco Cerisano
 fcerisano@italiaoggi.it

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata



Riforma appalti, senato allerta su oneri Pa

Rischio oneri per la finanza pubblica nella riforma del codice appalti per potenziamento delle stazioni appaltanti, incentivi alle centrali di committenza, digitalizzazione e informatizzazione delle procedure. È quanto ha affermato il servizio studi del senato (dossier n. 283) che ha esaminato l'impatto finanziario di alcune norme contenute nel disegno di legge delega per la riforma del codice appalti di cui sta per iniziare il taglio degli emendamenti.

La relazione del servizio studi si è soffermata innanzitutto sul criterio di delega dove si è affrontato il tema del potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dei commissari.

A questo proposito i tecnici del senato «pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari» prendono atto «che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale» e richiedono «maggiori elementi di delucidazioni, sia pure in linea di massima, circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura», anche per capire se gli eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato.

Più in generale il servizio studi del senato ha messo in guardia su ulteriori oneri derivanti dall'applicazione di altri criteri direttivi a partire dall'in-

roduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e con riguardo al criterio che punta ad un forte incentivo al ricorso a procedure flessibili (e quindi non alle gare).

Su questi due punti, si legge nel rilievo, andrebbe specificato «mediante quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica».

Un ulteriore elemento critico viene individuato sulla parte relativa alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure al fine della riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. Bisogna capire bene «se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi».

Analogo discorso anche per il criterio relativo all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori: «andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso».

Infine, sui meccanismi sanzionatori e premiali per incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici viene chiesto di chiarire se le risorse siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate.



Energia, taglia oneri per 1,1 milioni di Pmi Vertice Draghi-Bonomi

La corsa dei prezzi

Oggi il decreto contro
i rincari: previste misure
per oltre 4 miliardi

Questa mattina il premier Draghi presiederà la cabina di regia della maggioranza e poi il Consiglio dei ministri per il varo del decreto con le misure per calmierare i forti rincari dei costi dell'energia. Una manovra nel complesso di circa 4 miliardi che andrà ad abbattere oneri per oltre 1,1 milioni di aziende e piccole e medie imprese. Le misure sono state al centro di un incontro ieri mattina a Palazzo Chigi tra Draghi e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Dominelli — a pag. 2

